



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2016

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del *welfare*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è frutto di anni di impegno a favore del reddito minimo garantito. I presentatori si sono offerti di fungere da *speaker* di un partito, il Nuovo partito d'azione, che è quello che da più tempo ha sposato questa cruciale tematica sociale. I presentatori non si sono limitati solo a svolgere detto ruolo, ma hanno fatto proprio questo disegno di legge che hanno giudicato come il più concreto, fattibile e avanzato tra quelli che sono stati presentati alle Camere negli ultimi tempi.

Quindi, a tutti gli effetti, questo disegno di legge è presentato dal Partito socialista italiano e, per il tramite dei suoi parlamentari, dal Nuovo partito d'azione.

La crisi economica ha fatto emergere in modo molto chiaro l'inadeguatezza e l'inefficacia del sistema di *welfare* italiano, causate soprattutto del suo principale elemento caratterizzante: la frammentarietà. La mancanza di azioni sistemiche ha comportato la frantumazione degli obiettivi di contrasto alla povertà, intesa come una loro eccessiva parcellizzazione già nel momento della loro individuazione, mostrando la volontà politica di rinforzare le classiche catene clientelari anziché rappresentare delle azioni universalistiche volte ad affrontare i problemi di tutti i cittadini. La tabella n. 1 allegata alla presente relazione su «Spesa sociale, principali indicatori sociali. Anni 2005 e 2009/2010», del Rapporto della Commissione di indagine sull'esclusione sociale (CIES) del 2013, dimostra infatti come in Italia tutti gli interventi di assistenza sociale non abbiano prodotto alcun risultato significativo.

Dai dati emerge che, in Italia, il livello di incidenza della spesa sociale sul PIL, nel

confronto con gli altri paesi, è al terzultimo posto per intensità. Il nostro paese risulta la Cenerentola d'Europa nel merito di tutte le voci di spesa analitiche (disoccupazione, esclusione sociale e *housing* sociale), e soprattutto nel paragone con i risultati di tali spese, riportati nelle ultime colonne della tabella «Rischio povertà prima dei trasferimenti» e «Rischio povertà dopo i trasferimenti». Al netto dei dati macroeconomici di ogni paese (PIL e tasso di crescita), risulta chiaro che il sistema italiano soffre di notevoli inefficienze e, come giustamente sottolineato dal documento «Come minimo» della Campagna «Sbilanciamoci», la moltiplicazione delle categorie d'accesso agli istituti d'assistenza ne compromette l'efficacia. In Italia, infatti, per accedere a strumenti quali assegno sociale, integrazione al minimo, invalidità, assegno al nucleo familiare, non basta essere poveri, ma si deve essere anche inabili, anziani, avere una famiglia numerosa e via dicendo.

Un sistema siffatto viene definito in letteratura «sistema dualistico», ma nell'analisi della società italiana può essere detto «esclusivo», contraddicendo proprio il fine ultimo dello Stato sociale, ossia l'inclusività. Per questo motivo, è necessario avviare un processo politico di tipo inverso rispetto all'esistente, e per poterlo fare è fondamentale comprendere quali soggetti siano esclusi dalle tutele contro la povertà, ossia gli «ultimi tra gli ultimi». Qualche riflessione va fatta anche sulla sottocategoria dei cosiddetti «inattivi» (tabella n. 2. Fonte: Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2013).

Dal dato generale devono essere sottratti i soggetti in età non lavorativa, che secondo

alcune stime ammontano a circa 20 milioni, e quelli in età lavorativa ma inabili al lavoro (di cui non si può avere una stima precisa, visto che nell'inabilità le statistiche includono spesso anche chi è inattivo per una scelta o per scoraggiamento). In tal modo è possibile individuare quella che gli statistici definiscono la «zona grigia dell'inattività», ossia la zona in cui confluiscono le persone inattive ma impiegabili. Secondo il Rapporto ISTAT del 2014 tali soggetti ammonterebbero a 3.6 milioni. Il tasso d'inattività più elevato si riscontra nelle donne tra i 30 e i 40 anni (quasi il 40 per cento del totale), un tasso in leggera decrescita dal 2011, ma ciò ha sortito effetti tristemente positivi solo sui tassi di disoccupazione. Infine è opportuno sottolineare come tutti i rapporti statistici registrino un costante aumento del dato sull'inattività degli uomini adulti. Incrociando i dati sulla povertà nel nostro Paese con i dati estratti dal «Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (dati 2013), la situazione si presenta nel seguente, preoccupante modo: nella povertà relativa ricadono 3.232.000 famiglie, cioè circa 9 milioni di persone che non possono permettersi una spesa mensile superiore a 990 euro. La povertà assoluta invece riguarda la condizione di 1.725.000 famiglie, cioè quasi 5 milioni di persone. Questo dato considera anche altri indicatori di disagio sociale, ad esempio lo stato di deprivazione materiale che coinvolge circa 17 milioni di persone che non possono permettersi tre dei nove beni elencati di seguito: telefono, tv, lavatrice, auto, pasto di carne o di pesce ogni due giorni, una settimana di vacanza, pagamento regolare delle rate di mutui o affitti, riscaldamento. Una famiglia su tre non può affrontare spese improvvise di 1.000 euro e una famiglia su dieci ha difficoltà nel pagare il riscaldamento e nel coprire le spese mediche (vedi tabelle n. 3 e n. 4. Fonte: Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2013).

L'incrocio dei dati ci segnala che le fasce di popolazione escluse da ogni tutela sociale sono tante, quindi è opportuno capire da dove partire per innescare un processo virtuoso di *welfare* universalistico, che possa avviarsi coerentemente con la sostenibilità finanziaria e incida positivamente in modo prospettico su molti aspetti organizzativi della Pubblica amministrazione.

Se l'obiettivo di uno strumento di *welfare* deve essere quello di aiutare tutti i cittadini in difficoltà, il modo migliore per farlo è individuare quali sono i soggetti che patiscono i problemi più gravi e drammatici e quanto questi problemi influenzino negativamente le persone a loro più vicine. Secondo noi, rimanere disoccupati a lungo in età adulta rappresenta una tragedia probabilmente senza soluzioni, tanto per il disoccupato quanto per la sua famiglia. La condizione più allarmante di tutte è quella degli *over* cinquantacinquenni ai quali, proprio recentemente, il nuovo presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha molto opportunamente dedicato delle riflessioni dirette a sollecitare una corsia di priorità in relazione alla istituzione del reddito minimo garantito. Disoccupazione e povertà in età adulta sono infatti drammi strettamente connessi e l'indice di persistenza di povertà assoluta dei disoccupati ci indica che le strade che si aprono per queste persone appaiono tutte senza vie d'uscita. Le tutele pubbliche risultano assolutamente inadeguate, nonostante i recenti miglioramenti apportati ai criteri d'accesso al sussidio di disoccupazione (almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla richiesta e trenta giornate lavorate effettive negli ultimi dodici mesi). Con 3 milioni di lavoratori temporanei, i quasi 4 milioni di lavoratori *part-time*, l'avvio della fine del lavoro dipendente di massa e la breve durata di copertura del sussidio (sei mesi), è lecito porsi delle domande su quali benefici realmente duraturi possa portare il contributo dell'INPS ai fortunati che ne potranno beneficiare.

Il sospetto è che il *welfare* italiano sia un'istituzione votata allo scambio e al baratto, un esempio tutto italiano della crudele decisione sociale sul chi lasciar vivere e chi lasciar morire. Cercare il modo di tutelare in modo non caritatevole chi è lasciato al «secondo destino» appare la scelta politica strategicamente più corretta per affrontare un presente difficile e un futuro che, come accennato in precedenza, sembra avviarsi verso la fine del lavoro dipendente di massa.

Per questo motivo, i problemi connessi alla bassa intensità di lavoro e al rischio di disoccupazione di lunga durata, fenomeni sempre più in aumento nelle fasce adulte di popolazione, sembrano quelli maggiormente connessi al rischio di povertà assoluta e, a fronte del nulla assistenziale di oggi, si rende necessario contrapporre proposte risolutive nel presente e lungimiranti per il futuro. Per questo un disegno di legge sull'introduzione di un reddito minimo garantito (RMG) deve essere prioritariamente indirizzato a coloro che non hanno nessuna tutela e per i quali la situazione di difficoltà assume le forme del dramma irreparabile.

È incredibile come, in un paese ormai assediato da una povertà crescente e preoccupante, un paese dell'Unione europea come l'Italia, sia ancora mancante un istituto di politica sociale che viene considerato in quasi tutta l'Europa (con la sola eccezione della Grecia ed appunto, dell'Italia) un incontestato strumento per combattere la povertà estrema. Uno strumento rimasto intatto persino nella Gran Bretagna ultraconservatrice degli anni ottanta sottoposta alla massiccia azione iperliberista della signora Thatcher. Tantissimi sono i motivi che depongono, soprattutto oggi che l'Italia è al centro di una crisi economica, finanziaria e sociale drammatica, a favore di questa riforma, che consideriamo una delle più importanti della storia repubblicana. Per cominciare, ci sono i motivi della dignità umana e del diritto alla vita anche per chi non riesce a trovare un lavoro stabile e regolare. Tali diritti

sono stati sanciti dalla Costituzione italiana e da tutti i documenti dell'Unione europea, tra cui le raccomandazioni 92/441/CEE e 92/442/CEE del Consiglio, rispettivamente del 24 giugno e del 27 luglio 1992, che sono state sempre ignorate da tutti i governi italiani degli ultimi vent'anni.

L'introduzione del RMG costituirebbe, al contrario, non una misura assistenziale (dell'assistenzialismo di Stato hanno beneficiato ben altre categorie), bensì una elementare misura di salvaguardia sociale per impedire che milioni di italiani cadano o permangano nel baratro della disperazione e della miseria. Il RMG è anche un'efficace misura di redistribuzione delle risorse tanto più necessaria in un paese che si distingue per il suo alto tasso di ingiustizia e disuguaglianza sociale. Il RMG è oggi uno degli indicatori sociali di uno Stato civile, di uno Stato che sappia assicurare ai suoi cittadini più sfortunati la declinazione aggiornata dei diritti di giustizia e libertà. Nel concreto, l'introduzione del RMG avrebbe una serie di effetti a catena estremamente positivi anche sul tessuto sociale del nostro Paese. *In primis* darebbe, nel momento della peggiore crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, un forte incremento alla domanda e questo è un argomento tangibile che potrebbe già bastare da solo a raccomandarne l'immediata adozione. Inoltre, in molte zone del Sud costituirebbe un potente deterrente all'illegalità, un deterrente che permetterebbe a molti giovani di sfuggire all'arruolamento nelle file delle varie mafie. Il RMG sarebbe anche un rilevante fattore di dinamismo sociale ed economico, specialmente nelle zone più arretrate del Paese afflitte dal clientelismo mortifero e neofeudale. Il RMG agirebbe in queste zone come una leva che potrebbe far saltare il tappo del blocco politico-burocratico che è, insieme alle mafie, il vero cancro che opprime la società, l'economia e le migliori forze giovanili del nostro Sud. Il RMG potrebbe far sparire anche molto lavoro in nero (chi lavorasse in nero

non potrebbe più percepire il RMG). Col RMG si evita anche il ricatto di un vasto ceto imprenditoriale che prospera esclusivamente sullo sfruttamento, sulla disperazione sociale, sulla precarietà.

I motivi per cui richiedere il RMG sono quindi più numerosi ed enormemente più importanti delle critiche e delle obiezioni che gli si possono muovere, critiche ed obiezioni prevedibilissime e spesso superficiali. A chi non vuole il RMG perché sostiene che bisogna dare posti di lavoro, possiamo obiettare facilmente che già prima della crisi economica attuale non c'era lavoro per tutti. Né la piena occupazione è una prospettiva realistica per il futuro, dal momento che interagiscono anche altri fattori negativi e strutturali come la globalizzazione delocalizzante e la crescente automazione. Secondo le specifiche direttrici indicate nel presente disegno di legge, l'istituzione del RMG potrebbe anzi fare da avanguardia di un processo che già si delinea per i prossimi due decenni a livello occidentale, ma forse anche mondiale. Questo processo è il risultato del fenomeno per tanti tratti allarmante e tragico de «La fine del lavoro» (il titolo di un celebre libro di Jeremy Rifkin di qualche anno fa). Già si intravedono in giro per il mondo dei modelli sociali che si pongono il compito di fronteggiare questo tragico e traumatico cambiamento del mondo di domani, ma che già fa capolino nel mondo di oggi. È proprio di questi ultimi giorni la notizia che la Finlandia è pronta a sperimentare la «fine del lavoro» attraverso una forma di reddito minimo universale di 1.000 euro al mese, che renderebbe l'impiego una scelta di vita e non una costrizione. Questa scelta del governo finlandese tiene anche conto, già fin d'ora, delle tendenze che si manifesteranno con sempre più brutale nitidezza nel corso dei prossimi anni, le tendenze di una totale automazione che falchierà spietatamente i posti di lavoro.

Cambiando angolo visuale, a chi teme che con il RMG un giovane non abbia più

voglia di lavorare obiettiamo che il RMG in senso stretto, identificabile nel solo primo modulo del presente disegno di legge, non basta a vivere bene, ma solo a non morir di fame. Inoltre, tutti i paesi che hanno più occupazione e più crescita sono proprio quelli dove il RMG è una tranquilla e civile acquisizione ormai da decenni. L'istituzione finalmente anche in Italia del RMG si arricchirebbe anche di un'ulteriore e finora sempre dimenticato significato.

In presenza di antichi e tipici mali italiani come il clientelismo, le mafie, la corruzione, diventati sempre più pervasivi nel corso degli ultimi decenni, il RMG avrebbe anche il significato di un risarcimento morale, politico e materiale per tutti coloro che hanno pagato di persona il prezzo di tutti i succitati mali, così tipici della situazione italiana, per tutti coloro che sono diventati portatori di bisogni, anche dei più elementari bisogni materiali, nonostante gli stessi siano, al tempo stesso, anche portatori di meriti, anzi, in tantissimi casi, portatori di *bisogni* proprio perché portatori di *meriti*.

Il presente disegno di legge prevede, in realtà, anche altro: una serie di istituti e di misure che diano la possibilità a disoccupati e inoccupati di poter percepire complessivamente un reddito stabile di circa 900/1.000 euro mensili pur rimanendo ufficialmente disoccupati. Stiamo disegnando quindi un quadro che va anche oltre il RMG e che disegna un nuovo *welfare*, un quadro che traccia le linee di una vera difesa della società parallela dei più poveri (da noi chiamata *seconda società*) secondo criteri redistributivi universalistici. In questo senso, si può parlare di due accezioni di RMG presenti in questo disegno di legge: un'accezione di RMG in senso stretto e un'accezione di RMG in senso lato con due ulteriori istituti accessori e complementari a quello del RMG in senso stretto.

Il presente disegno di legge ha i seguenti punti di forza:

- permette al finanziatore pubblico di programmare economicamente in modo molto preciso la copertura di eventuali modifiche estensive del RMG, in quanto si basa su una politica di *budget* che richiede necessariamente prima l'individuazione dei beneficiari, poi le risorse da utilizzare, il numero dei beneficiari e, in seguito, le possibili modifiche migliorative da apportare al sistema amministrativo di supporto alla misura. Questa caratteristica dovrebbe essere teoricamente la base su cui si dovrebbe fondare ogni disegno di legge, ma sappiamo che nella realtà ciò avviene raramente. In prospettiva, è già possibile immaginare alcune riforme necessarie per poter migliorare l'efficacia del RMG: 1) riforma dei centri per l'impiego; 2) revisione progressiva delle leggi su NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) e sugli attuali ammortizzatori sociali; 3) estensione a tutti i soggetti beneficiari del RMG della possibilità di apertura delle partite IVA supermarginali; 4) eliminazione del versamento del minimo contributivo per tutte le partite IVA supermarginali; 5) riforma previdenziale orientata a una separazione tra gli interventi assistenziali e le forme previdenziali;

- consente il varo e l'entrata in vigore del RMG in tempi estremamente rapidi in quanto non gravato da una pesante sovrastruttura di preliminari adempimenti burocratici;

- affronta, sia in modo immediato che in modo prospettico, i problemi rilevati in molti paesi europei dal cosiddetto *workfare*, a causa dell'eccessiva rigidità che spesso si instaura nel rapporto tra beneficiari e centri di collocamento. Nell'immediatezza, la dinamicità del nostro disegno di legge permette al beneficiario di avere un ventaglio di scelte che gli permettono di poter program-

mare il suo futuro senza perdere la condizione di disoccupato.

È necessario affrontare subito il «mostro dell'emarginazione sociale ed economica», mantenendo in ordine i conti e potendo creare uno spazio idoneo alla preparazione di future proposte migliorative del RMG e dell'organizzazione a suo supporto. Sotto questo determinante punto di vista, il presente disegno di legge, anche se apparentemente sembra il più costoso, in realtà è proprio il meno costoso, il più selettivo, il più preciso nei criteri di erogazione e nelle voci di copertura.

Il presente disegno di legge introduce degli aspetti molto innovativi nella problematica dei costi e dei rischi connessi con l'istituzione di forme di RMG universale. *In primis*, contrariamente a quello che è diventato ormai un luogo comune sul RMG, il presente disegno di legge stimola l'iniziativa individuale, pur permanendo il beneficiario nella condizione ufficiale di disoccupato o di inoccupato. Infatti, se prendiamo in considerazione l'accezione ristretta di RMG ivi presente, possiamo vedere che si tratta di una erogazione *pro-capite* di 416 euro mensili, la più bassa tra le ipotesi contemplate nelle altre proposte di legge giacenti finora in Parlamento su questa tematica. L'impegno finanziario dello Stato sul RMG in senso stretto non va oltre quella cifra che non solo è una cifra proporzionata, ma anche una cifra che non dovrebbe consentire, come più di qualcuno teme, il fenomeno dell'appagamento «parassitario», stimolando altresì il soggetto beneficiario a darsi da fare ulteriormente sfruttando la peculiarità del presente disegno di legge, e cioè l'integrazione del RMG con due moduli accessori e complementari. Ma si potrebbe dire anche altro: in base al meccanismo specifico previsto da questo disegno di legge lo Stato ci andrebbe addirittura a guadagnare, per la prima volta pagando i soggetti che optano anche per l'integrazione del secondo modulo

soltanto per il 30 per cento del salario corrispondente a quello dei dipendenti statali al più basso livello di retribuzione. Ci guadagnerebbe una seconda volta in termini di incremento del PIL rinveniente dall'attività di tutte le partite IVA supermarginali che il presente disegno di legge incentiva e incoraggia, per non menzionare la stessa circola-

zione di quei 20 miliardi di euro relativi al primo modulo, e cioè al RMG in senso stretto, che rappresenterebbe per lo Stato una bella boccata di ossigeno in quanto sicuramente porterebbe all'incremento di diversi decimali di PIL (almeno un + 0,4 per cento solamente dal primo modulo).

ALLEGATI

Tabella n. 1

Paesi	PIL pro capite		Spesa sociale in % sul PIL		Spesa disoccupazione in % sul PIL		Spesa esclusione sociale in % sul PIL		Spesa housing sociale in % sul PIL		Spese dis. + escl. in % sul PIL		Rischio povertà prima dei trasferimenti		Rischio povertà dopo i trasferimenti	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010
EU (27)	22.500	24.400	27.07	29.51	1.56	1.72	0.32	0.41	0.58	0.57	0.32	0.41	25.9	25.9	16.50	16.40
Danimarca	27.800	31.000	30.24	33.44	2.52	2.15	1.00	0.87	0.71	0.75	1.00	0.87	299	29.1	1180	13.30
Germania	26.000	28.800	30.03	31.38	2.10	1.90	0.18	0.18	0.61	0.65	0.18	0.18	23.1	24.2	12.20	15.60
Spagna	22.900	24.500	20.58	25.04	2.17	3.67	0.22	0.27	0.17	0.20	0.22	0.27	24	28.1	20.50	20.70
Francia	24.700	26.300	31.52	33.06	2.23	1.93	0.46	0.56	0.81	0.85	0.46	0.56	26	25	13.20	13.50
Italia	23.700	24.600	26.38	29.82	0.51	0.80	0.05	0.07	0.02	0.02	0.05	0.07	23.4	23.3	18.90	18.20
Regno Unito	27.400	27.400	26.26	29.20	0.68	0.84	0.19	0.22	1.44	1.47	0.19	0.22	30.6	31	19	17.10

Tabella n. 2

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Forza lavoro	25.6 mln
Occupati	22 mln
Disoccupati	3.4 mln
Inattivi	34.9 mln
Occupati a tempo determinato	3 mln
Occupati a tempo indeterminato	10 mln
<i>Part time</i>	3.7 mln
Autonomi	1.8 mln – Artigiani
	2 mln – Commercianti
	500.000 – Coltivatori diretti
	1.6 mln – Parasubordinati con almeno un versamento contributivo
Lavoratori dipendenti non agricoli	12 mln di cui:
	Operai – 6 mln
	Impiegati – 4.8 mln
	Apprendisti – 500.000
	Quadri – 450.000
	Dirigenti – 120.000
Uso <i>Voucher</i>	68 mln

Tabella n. 3

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Povertà relativa	3.232.000 famiglie – circa 9 mln di persone che non possono permettersi una spesa mensile superiore a 990 euro
Povertà assoluta	1.725.000 famiglie – quasi 5 mln di persone
Deprivazione materiale	17 mln di persone che non possono permettersi almeno tre dei nove beni elencati di seguito: telefono, tv, lavatrice, auto, pasto di carne di pesce ogni due gg. una settimana di vacanza, pagamento regolare delle rate di mutui o affitti, riscaldamento
Capacità economica	1 famiglia su 3 non può affrontare spese improvvise di 1.000 euro
	1 famiglia su 10 ha difficoltà nel pagare il riscaldamento e nel coprire le spese mediche

Tabella n. 4

	Povertà relativa (60% della mediana del reddito familiare disponibile)	Povertà relativa (40% della mediana del reddito familiare disponibile)	Povertà assoluta
Fino a 34 anni	11.996	2.9%	2.6%
Dai 35 ai 44 anni	9.6%	1.5%	2.2%
Dai 45 ai 54 anni	9.3%	2.5%	2.1%
Dai 55 ai 64 anni	8.1%	1.5%	3.2%
Occupati	5.7%	1.0%	1.3%
Disoccupati	23.3%	7.0%	7.2%
Non forze lavoro	14.3%	2.2%	3.8%

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del reddito minimo garantito)

1. Al fine di alleviare le gravissime condizioni sociali della parte più sofferente del Paese, è istituito il reddito minimo garantito, anche in attuazione dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli atti conseguenti adottati dall'Unione europea. Il reddito minimo garantito è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di esclusione, sospensione, perdita definitiva dei benefici e cambiamenti di *status* previsti dalla presente legge.

2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di rimuovere gli ambiti di esclusione e disagio economico e sociale e di attuare i principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, nel rispetto della dignità umana e degli elementari diritti sociali di ogni cittadino.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Definizione del reddito minimo garantito)

1. Per reddito minimo garantito si intendono diversi provvedimenti sotto forma di erogazione monetaria e di prestazioni integrative secondo due accezioni:

a) reddito minimo garantito in senso stretto - RMG (ss), che consiste in una erogazione monetaria mensile a tempo indeter-

minato di euro 416 esentasse ed impignorabili. L'erogazione in danaro è rivalutata annualmente secondo i coefficienti annuali dell'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie delle tabelle ISTAT sul costo della vita;

b) reddito minimo garantito in senso lato - RMG (sl), che consiste nella somma tra il reddito di cui alla lettera a) ed il reddito derivante dalla partecipazione all'esercizio del lavoro di cui all'articolo 3, nonché la facoltà di aprire e gestire una partita IVA supermarginale di cui all'articolo 4;

c) prestazioni integrative, ai sensi della presente legge.

2. Le opzioni di cui al comma 1 sono definite prestazioni facoltative laddove attengano alla possibilità del beneficiario di modularne l'applicazione. Restano comunque obbligatorie da parte dello Stato e dell'Agenzia dell'esercizio del lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 3, che non possono negarne l'applicazione al soggetto dotato dei requisiti che avanzi la relativa domanda.

Art. 3.

(Istituzione dell'esercito del lavoro)

1. Allo scopo di far fronte a particolari esigenze sociali da parte dello Stato, attraverso l'attivazione di una consistente forza lavoro di massa adibita a speciali progetti di iniziativa statale, è istituito l'esercito del lavoro, nella forma di un'Agenzia interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello Stato.

2. Nell'esercito del lavoro possono prestare servizio professionale e lavorativo esclusivamente i soggetti beneficiari del reddito minimo garantito.

3. Ogni singolo soggetto beneficiario del reddito minimo garantito può prestare servizio nell'esercito del lavoro per un minimo di

una settimana fino a un massimo di due settimane al mese.

4. L'opera prestata nell'esercizio del lavoro è retribuita al 30 per cento del costo medio delle retribuzioni statali.

5. La prestazione d'opera nell'esercizio del lavoro è facoltativa da parte dei soggetti beneficiari del RMG (ss).

Art. 4.

(Istituzione della microimpresa supermarginale)

1. È istituita la microimpresa supermarginale.

2. La microimpresa supermarginale è esentata da contribuzione previdenziale ed è tassata al 5 per cento del fatturato.

3. Il massimale dell'imponibile netto, risultante da: ricavi meno spese, meno tasse e meno deduzioni, è di euro 8.000 per anno solare, se i soggetti beneficiari usufruiscono solo del RMG (ss) e non della partecipazione all'esercizio del lavoro. Nel caso in cui i medesimi soggetti usufruiscano anche della partecipazione all'esercizio del lavoro, il massimale è di euro 6.000 annui.

4. La microimpresa supermarginale è una opzione riservata esclusivamente ai soggetti beneficiari del RMG (ss). In base a questa opzione, i soggetti beneficiari del RMG (ss) possono incrementare ulteriormente i propri redditi con forme marginalissime di autoimpresa. Si tratta di un'opzione facoltativa e non di un obbligo.

5. La contabilità della microimpresa comporta un unico adempimento fiscale consistente nella consegna ad un centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) di tutte le fatture di acquisto e vendita della partita IVA supermarginale, senza ulteriori obblighi fiscali nella tenuta della contabilità. Le microimprese supermarginali sono esentate dagli studi di settore e da ogni altro obbligo

contabile che non sia quello della trasmissione delle fatture emesse e ricevute.

Art. 5.

(Prestazioni integrative)

1. I soggetti beneficiari del reddito minimo garantito hanno diritto ad uno sconto del 40 per cento in bolletta sulle utenze di gas, luce, acqua e telefono, fino a una soglia di consumo, fissata nel regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 unitamente alle modalità di applicazione della presente disposizione.

2. I gestori delle utenze di gas, luce, acqua e telefono applicano gli sconti di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 833 del codice civile. In caso di inosservanza del divieto di atti emulativi o di dolo nella fraudolenta violazione dell'obbligo di cui al comma 1, le rispettive Autorità indipendenti di settore, su segnalazione delle associazioni dei consumatori, irrogano ai gestori responsabili sanzioni amministrative corrispondenti a un valore pari a 1.000 volte l'importo relativo a ogni singolo sconto non applicato o applicato in modo fraudolento su base mensile per ogni singola utenza.

3. I soggetti beneficiari del reddito minimo garantito non proprietari di immobili a uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 le persone

fisiche che al momento della domanda di accesso alle prestazioni risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in Italia da almeno quindici anni ininterrotti se cittadini di Paesi dell'Unione europea;
- c) età minima di trenta anni;
- d) iscrizione, al momento della domanda di accesso alle prestazioni, alle liste di collocamento presso i centri per l'impiego da almeno due anni. Nel caso di risorse insufficienti, gli iscritti alle liste di collocamento sopra i cinquantacinque anni di età hanno la priorità assoluta su tutte le altre sottocategorie di iscritti alle liste di collocamento;
- e) reddito personale imponibile non superiore a euro 6.288 nell'anno solare precedente alla domanda;
- f) reddito del nucleo familiare non superiore a euro 12.000, se genitori con un solo figlio a carico, e non superiore a euro 13.000, se genitori con due figli a carico, rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- g) non godere di alcun trattamento pensionistico, né aver maturato i requisiti per qualsiasi tipo di trattamento previdenziale, comprese le erogazioni relative all'assegno sociale;
- h) non essere in condizione di collocato in cassa integrazione guadagni, né ricadere nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- i) sono ammessi a percepire il reddito minimo garantito i soli beneficiari dell'indennità NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) il cui ammontare sia pari o inferiore a euro 540 mensili, previa rinuncia da parte dell'interessato al trattamento in essere;
- l) aver dato la propria disponibilità all'avviamento al lavoro a tempo indeterminato per un massimale di dieci profili lavorativi e professionali.

2. Le funzioni amministrative inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuite ai centri per l'impiego. La domanda di reddito minimo garantito è presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di venti giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta. L'ente erogatore dei benefici economici è l'INPS che riceve i fondi necessari alla copertura delle prestazioni relative al reddito minimo garantito, e alle prestazioni facoltative, dalla Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 8.

3. L'iscritto alle liste di collocamento, beneficiario delle prestazioni di cui all'articolo 2, può essere avviato al lavoro unicamente dai centri per l'impiego e solo nel caso di lavoro a tempo indeterminato. Qualora egli autonomamente stipuli contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, comunica immediatamente la sua nuova condizione al centro per l'impiego del luogo di residenza per la cessazione dei benefici. Per gli anni successivi alla prima domanda di accesso ai benefici, il rinnovo nelle liste è automatico e tacito, unitamente al diritto ai benefici del reddito minimo garantito. Anche se il soggetto beneficiario è esentato, a partire dal secondo anno, dalla ripresentazione della domanda, gli è fatto comunque obbligo di presentare ogni anno al centro per l'impiego l'attestato aggiornato ISEE relativo al proprio nucleo familiare.

4. Qualora al momento della domanda il beneficiario usufruisse già di redditi non eccedenti la soglia ISEE, egli potrà scegliere tra due opzioni:

a) nel caso in cui fra i suoi redditi non eccedenti già in essere ci siano redditi da lavoro autonomo occasionale, questi ultimi confluiscono automaticamente nei montanti di cui all'articolo 4, comma 3;

b) tutti i redditi non eccedenti, compresi i redditi da lavoro autonomo occasio-

nale, sono calcolati con il meccanismo dell'imposta negativa sul reddito (INR) in modo tale da assegnare al beneficiario un'erogazione monetaria per un importo pari alla differenza della soglia ISEE, detratti tutti i redditi già in essere.

5. Nel regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 7.

(Sospensione, revoca, perdita definitiva dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono sospesi:

a) nel caso in cui un soggetto beneficiario abbia trovato autonomamente un lavoro a tempo indeterminato o determinato;

b) nel caso in cui abbia rifiutato due offerte del centro per l'impiego nel corso di un anno solare per motivi pretestuosi. Si intendono come motivi pretestuosi il rifiuto di due posizioni lavorative a tempo indeterminato per un massimo di dieci differenti profili professionali e lavorativi dichiarati dal soggetto beneficiario al centro per l'impiego in occasione della domanda di accesso ai benefici compilata il primo anno. La sospensione ha una durata di sei mesi;

c) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia dichiarato una modifica nella propria situazione patrimoniale e reddituale tale da fuoriuscire dai requisiti richiesti per la concessione dei benefici o in caso di omissione di tale dichiarazione;

d) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia commesso un reato contro il patrimonio ovvero il reato associativo di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, precedentemente alla concessione per il primo anno del beneficio. Il soggetto sospeso, che si impegni per iscritto a non tenere di nuovo

le condotte criminose oggetto di condanna, può richiedere al presidente del tribunale del comune di residenza di concedere un nulla osta, che consenta al soggetto sospeso di ripresentare la domanda al centro per l'impiego;

e) nel caso in cui il soggetto beneficiario dichiarò dati falsi o non aggiornati in modo fraudolento al CAAF che redige la sua dichiarazione ISEE o al centro per l'impiego presso cui è registrato o chiede la registrazione nelle liste del collocamento;

f) nel caso in cui il soggetto beneficiario, avvalendosi della facoltà di aprire un'attività d'impresa supermarginale, superi il massimale consentito da questo tipo di impresa;

g) qualora, nell'ambito della sua microimpresa supermarginale, il soggetto beneficiario svolga prestazioni non dichiarate fiscalmente, per falsare i dati contabili e continuare in questo modo a usufruire delle particolari condizioni della microimpresa marginale;

h) ai soggetti beneficiari che abbiano rinunciato alla facoltà di aprire una partita IVA supermarginale, ma che esercitino professioni o collaborazioni o lavori i cui frutti non vengano inseriti nella annuale dichiarazione dei redditi.

2. I benefici sono revocati:

a) quando per tre anni solari il soggetto beneficiario ha opposto un diniego all'impiego secondo i criteri di cui al comma 1, lettera *b)*. In tal caso, la revoca ha durata di due anni;

b) in caso di reiterazione per più di due anni di false dichiarazioni per l'ammissione ai benefici. In tal caso, la revoca ha durata di tre anni. Nel caso in cui, dopo la riammissione ai benefici conseguente alla revoca, il soggetto continui a dichiarare dati falsi in modo fraudolento, è fatto oggetto di perdita definitiva dei benefici;

c) quando il soggetto beneficiario, dopo il periodo di sospensione e dopo essere stato riammesso ai benefici, falsa nuovamente e dolosamente i dati del fatturato della sua microimpresa supermarginale, allo scopo di lucrare oltre i limiti consentiti conservando le particolari condizioni previste dall'istituto della microimpresa supermarginale. In tal caso, la revoca ha durata di cinque anni e si estende non solo alla detta facoltà ma anche ad ogni altra prestazione prevista dagli articoli 2, 3, 4, e 5.

3. La perdita definitiva dei benefici segue a vita il destinatario quando:

a) anche dopo la riammissione al beneficio di cui alla lettera d) del comma 1, il soggetto ricade nelle condotte criminose ivi previste. Il presidente del tribunale ha la facoltà di inviare al centro per l'impiego un parere informato sull'opportunità che il beneficio permanga. Decide il centro per l'impiego che, valutato il parere, può decretare nei confronti del soggetto la perdita definitiva a vita dei benefici di cui alla presente legge;

b) è condannato per reati contro il patrimonio, di associazione a delinquere e associazione a stampo mafioso;

c) se, trascorso il periodo di cinque anni e dopo essere stato riammesso, il soggetto reitera i comportamenti fraudolenti di cui al comma 2, lettera c).

Art. 8.

*(Enti finanziatori, erogatori
e amministrativi)*

1. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente. L'INPS è l'ente erogatore. I centri per l'impiego sono gli enti amministrativi. A tal fine, ai sensi del comma 2 sono trasferite

dal bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

2. Per il finanziamento del reddito minimo garantito è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale e dalle singole voci di copertura. Lo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Tesoreria, è l'ente finanziatore.

Art. 9.

(Riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, compresa l'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali, alla luce dell'istituzione del reddito minimo garantito e delle sue prestazioni facoltative e integrative, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il reddito minimo garantito di cui alla presente legge assume il valore di politica generale di *welfare*, rispetto al quale tutte le altre prestazioni preesistenti sono da ritenere complementari, accessorie o subordinate;

b) stabilire dei meccanismi di garanzia delle assunzioni in regime di reddito minimo garantito, tra cui una quota minima di assunti tra i beneficiari del reddito minimo garantito pari al 15 per cento del totale dei beneficiari medesimi;

c) prevedere l'ingresso automatico nel regime di reddito minimo garantito dei disoccupati beneficiari dell'indennità NASpI e dei collocati in cassa integrazione guadagni che al termine dei suddetti benefici rimangano privi di occupazione;

d) organizzare l'Agenzia dell'esercito del lavoro;

e) le eventuali risorse aggiuntive devono trovare copertura finanziaria attraverso un piano finanziario quinquennale, con il divieto di effettuare alcun taglio alle risorse destinate all'erogazione degli assegni sociali e al finanziamento della spesa del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Il totale delle disponibilità finanziarie previste per tutte le prestazioni di cui alla presente legge è di 26 miliardi di euro annuali. Detto totale sarà coperto attingendo alle seguenti voci:

a) proventi rivenienti dalla creazione di una nuova lotteria, una lotteria etica, sia per la finalità di contribuire al finanziamento del Fondo unico statale per il reddito minimo garantito di cui al comma 2, sia per la rinuncia da parte dello Stato a qualsiasi imposizione fiscale sui frutti della lotteria medesima, mentre i gestori si impegnano a fissare un montepremi che sia il più basso possibile;

b) taglio del 6 per cento delle spese militari per un ammontare di circa euro 1,5 miliardi;

c) confluenza nel Fondo unico statale per il reddito minimo garantito di tutte le voci di spesa statali, regionali, provinciali e comunali di lotta alla povertà già presenti nei vari bilanci al momento della data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso le regioni sono chiamate a contribuire al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito nella misura del 2 per cento dei propri bilanci di spesa. Qualora il 2 per cento non si raggiunga facendo confluire le spese di *welfare* relative alla lotta alla po-

vertà già in essere, le regioni provvedono ad integrare la differenza;

d) contributo di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie per 1 miliardo di euro;

e) destinazione al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito del 50 per cento dei proventi rivenienti dalla «*voluntary disclosure*»;

f) destinazione al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito delle contribuzioni volontarie dell'8 per mille con l'istituzione nella dichiarazione dei redditi anche della voce «RMG e nuovo *welfare*»;

g) i proventi derivanti dalla tassazione di cespiti di proprietà della Chiesa cattolica e dalla riduzione delle agevolazioni fiscali in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge a favore della stessa Chiesa cattolica per un totale stimato di 6 miliardi di euro all'anno;

h) l'eventuale fabbisogno residuo è finanziato dalla fiscalità generale.

2. Il Fondo unico statale per il reddito minimo garantito è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

